

Progetto di legge

Istituzione di alcune civili Solemnità Nazionali

Art. 1°

Saranno annualmente celebrate con pubblica e festiva pompa le epoche seguenti.

- (A) Il giorno della nascita del Re.
- (B) Il 4. marzo data dello Statuto.
- (C) L'8. giugno ricorrenza della liberazione di Torino nel 1796.
- (D) Il 10. Dicembre idem di Genova nel 1746.

Art. 2°

Verranno pure in avvenire, ogni anno ricordati, ma come giorni nefasti della Storia patria, e consecrati al lutto pubblico e privato, quelli del

- (A) 23. Marzo anniversario della battaglia di Novara.
- (B) 29. Luglio id. della morte del Magnanimo Carlo Alberto.
- (C) 23. Agosto id. della resa di Venezia.

Art. 3°

Le solemnità di cui ne precedenti articoli consisteranno in quelle pratiche che il Governo potrà ordinare alle pubbliche amministrazioni, all'esercito, o

permettere a privati ed a corpi morali,
saranno però obbligatorie per le città
e luoghi di Provincia le seguenti:

- A. Pubblico e convenevole atto di rito
religioso.
- B. I Corpi Politici ed i Magistrati
sospenderanno le ordinarie loro Sedute.
- C. Intervento de' pubblici funzionari civili
delle delegazioni della guardia nazionale
e dell'esercito alla funzione religiosa.
- D. La bandiera Nazionale sarà innalzata
sopra uno de' più elevati edifici pubblici
del Comune e delle fortezze dello Stato,
non meno che sui N. legni di marina
secondo gli usi di questa. I tre colori della
stemma Sabauda sventoleranno pure
distinti, e separati sulle guglie di Superga.
- E. Ne' giorni, di cui all'art. 1: A. B, la
forza armata cittadina, e stanziata
farà pubblica mostra, con spari di guerra.
- F. Nell'anniversario del 23. marzo prima
del fine della sacra funzione sarà fatta
dal Sargano lettura de' nomi di coloro che
nati, o dimoranti nella Provincia (o
Comune ne' casi speciali) morirono per
la patria nell'ultima guerra, e sarà
invocata per l'anima di que' defunti l'eterna
Beneficenza divina.
- G. Ne' giorni di cui all'art. 2. i luoghi di
pubblici divertimenti resteranno chiusi.
- H. Nelle Piazza forte, e sulla N. Navi
saranno eseguite salve di bocche a fuoco
secondo i Regolamenti.

Disposizioni transitorie

Art. 4.º

In ciascun Comune che annovera fra suoi abitanti alcuni de' morti nella guerra degli anni 1848-49. verrà nel giorno 2. gembre dell'anno 1851 inaugurato con semplice ma decorosa solennità, secondo le norme da stabilirsi dal Governo, il collocamento nell'interno della chiesa d'una lapide che ne descriverà i nomi, gradi, e corpi, con breve storica indicazione.

Art. 5.º

Il Governo farà pure a suo tempo incidere l'elenco nominale di quelli sul monumento da erigersi a onore e memoria di Carlo Alberto.

Art. 6.

Il Ministro dell'Interno è autorizzato ad aprire un concorso con premi da concedersi alle due migliori composizioni estetiche d'un inno nazionale, separate sotto il duplice riguardo del concetto morale e del ritmo, della poesia, e della musica.

Sott. Quaglia

Progetto del Deputato Guagli

Forte nazionali

L'ufficio non ne permette la lettura

5 Dicembre 1856

J. Demarelli 6^o